

Codice A1103A

D.D. 30 agosto 2024, n. 995

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 481COV2020).



ATTO DD 995/A1103A/2024

DEL 30/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 481COV2020).

Visti gli atti trasmessi con prot. 108707 del 08/10/2020, dalla Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Sede 4a Circoscrizione - a carico del signor *omissis* nato in *omissis* il *omissis* e residente, al momento del verificarsi dei fatti, a *omissis* in *omissis*, e attualmente irreperibile, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 0396036 19 del 19.04.2020 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di Torino in Piazza Campanella angolo Via Exilles, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 10 del D.P.G.R n. 39 del 6 aprile 2020, (più correttamente punto 12 del D.P.G.R n. 43 del 13 aprile 2020), relativo all'obbligo per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali di cui ai punti 7, 8, e 9, dell'uso di mascherine e guanti monouso;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione, (eccezion fatta, si veda sopra, per il riferimento, nell'ambito del verbale, al D.P.G.R. vigente al momento del fatto, essendo stato in esso riportato il n. 39/2020 invece del n. 43/2020, precisandosi infatti che tale erronea indicazione non incide in alcun modo sulla normativa violata, che risulta essere identica in entrambi i decreti presidenziali citati);

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non abbia presentato nei termini uno scritto difensivo, senza chiara istanza di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689,

visto in particolare il punto 12 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 aprile

2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

valutata la documentazione inviata dal Comune di Torino in cui si dichiara che il trasgressore non è stato trovato su ANPR;

ritenuta perciò l'impossibilità di notificare l'atto;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTO il punto uno del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti